



Roma, 31 dicembre 1999

**CIRCOLARE N. 181/1999**

**OGGETTO: LAVORO - COLLOCAMENTO DISABILI - D.M. 22.11.1999, SU G.U. N.295 DEL 17.12.1999 - CIRCOLARI MIN.LAVORO NN. 76 E 77 DEL 24.11.1999.**

Approssimandosi la data del 18 gennaio 2000, giorno in cui entrerà in vigore la legge n.68/99 di riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, il Ministero del Lavoro ha emanato i primi provvedimenti applicativi per chiarire alcuni aspetti controversi e fissare le modalità di invio dei *prospetti informativi* da parte dei datori di lavoro. Tra i provvedimenti ancora mancanti il più significativo è il regolamento di esecuzione, nel quale la Confetra si sta adoperando per ottenere l'esclusione del trasporto merci dagli obblighi di assunzione dei disabili per quanto concerne il personale viaggiante. Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena il Ministero del Lavoro avrà sciolto ogni riserva approvando in maniera definitiva il provvedimento.

**Quota di riserva ordinaria** - Come è noto, la legge 68 ha esteso il campo di applicazione del collocamento obbligatorio ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti a livello nazionale (in precedenza più di 35), riducendo per contro la *quota di riserva* di disabili da assumere. Detta quota è stata infatti abbassata al 7% (in precedenza 15%) dei lavoratori occupati per le aziende con oltre 50 dipendenti, mentre per le aziende più piccole è stata prevista una quota in cifra fissa pari a 2 disabili per le aziende da 36 a 50 dipendenti e a 1 disabile per le altre. Accogliendo le richieste del mondo imprenditoriale il Ministero del Lavoro con la circolare n.77/99 ha ampliato le categorie dei lavoratori non facenti *quorum* nel computo della dimensione aziendale aggiungendo i contratti di formazione e lavoro e gli apprendisti alle categorie già espressamente escluse dalla legge (dirigenti, disabili già in forza, contratti a termine non superiori a 9 mesi, soci di cooperative e contratti a tempo parziale proporzionalmente al relativo orario di lavoro).

**Quota di riserva aggiuntiva** - Come precisato nella circolare ministeriale n.77/99 la nuova legge mira a tutelare esclusivamente i disabili fisici e psichici, non ricomprendendo più le altre categorie protette dalla precedente disciplina (orfani e vedove) per le quali si rinvia ad un successivo intervento legislativo. In attesa che ciò avvenga è stata prevista a favore delle suddette categorie una quota di riserva aggiuntiva che interessa unicamente le imprese con oltre 50 dipendenti; tale quota è pari a 1 unità per le imprese fino a 150 dipendenti e all'1% per quelle più grandi.

**Competenze amministrative** - Con la circolare ministeriale n. 76/99 vengono fornite indicazioni sulla nuova ripartizione di competenze tra enti locali e uffici ministeriali per la gestione del collocamento obbligatorio. In particolare è stata trasferita alle province la titolarità in materia di avviamento al lavoro dei disabili nonché di rilascio dei provvedimenti di sospensione o di esonero parziale dagli obblighi di assunzione. Restano invece di competenza del Ministero del Lavoro le autorizzazioni alla *compensazione territoriale*, cioè alla possibilità per le imprese di assumere in una unità produttiva un minor numero di disabili compensando la differenza su altre unità.

**Prospetti informativi** - Il D.M. 22.11.1999 ha ampliato rispetto al passato il ventaglio di informazioni che i datori di lavoro soggetti alla disciplina dei disabili devono fornire annualmente alle province.

Tenuto conto di tale ampliamento per il 2000 i termini di trasmissione dei nuovi prospetti sono stati fissati al 31 marzo, mentre per gli anni successivi rimangono confermati al 31 gennaio.

Le aziende con sedi dislocate in piu' province dovranno inviare separatamente i prospetti a ciascuna di esse nonche' complessivamente alla provincia nel cui territorio si trova la sede legale. La trasmissione dei prospetti potra' essere effettuata anche per via telematica o per il tramite delle associazioni di categoria.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.83/1999

Allegato uno

G.U. N. 295 DEL 17.12.1999 (fonte Guritel)

#### **DECRETO 22 novembre 1999**

**Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".**

##### **Art. 1.**

##### **Oggetto del decreto**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicitá dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", nonche' le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.

##### **Art. 2.**

##### **Periodicitá dell'invio dei prospetti**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi e' differito al 31 marzo.

##### **Art. 3.**

##### **Informazioni da inserire nei prospetti**

1. A norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'eta', della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonche' il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalita' di telelavoro;

d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;

e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della citata legge n. 68 del 1999;

f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalita' formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unita' lavorative coinvolte, distinte per sesso e per eta';

g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualita' degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonche' di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonche' la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.

#### **Art. 4.**

##### **Disposizioni finali**

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere modificata la periodicitá della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.

2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attivita', i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.

Roma, 22 novembre 1999

Il Ministro: Salvi

Allegato due

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
Divisione III**

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 3214/M163

#### **CIRCOLARE N. 76/99**

Roma, 24 novembre 1999

**Oggetto:** Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province.

Con riferimento al trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono talune necessarie, iniziali precisazioni relative alla odierna ripartizione delle competenze tra questa Amministrazione ed i nuovi servizi per l'impiego in materia di collocamento obbligatorio.

##### **ELENCHI, GRADUATORIE E PROCEDURE DI ISCRIZIONE E DI AVVIAMENTO**

Sono trasferite alle province i compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie protette e, conseguentemente, la titolarita' delle procedure di iscrizione nei predetti elenchi nonche' di quelle relative all'avviamento, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia. Considerata la condizione di particolare disagio degli utenti di tale servizio, diventa ancor piu' essenziale raccomandare la continuita' delle operazioni relative, d'intesa con regioni e province.

Con particolare riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi professionali, che in base alla normativa vigente mantengono il carattere nazionale, anche se l'avviamento e' articolato a livello regionale, si fa presente che, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti e i terapisti della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni continueranno ad essere comunicate a questo Ministero per l'aggiornamento del relativo Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione, secondo l'attuale procedu-

ra; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni all'Albo nazionale continuano ad essere effettuate da questa Amministrazione centrale, che ne informera', ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo avviamento, i servizi di collocamento di residenza dell'iscritto. Per i predetti adempimenti, nell'attuale fase di prima operativita', si prega di assicurare la massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi competenti.

#### ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE

A decorrere dalla data del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, ferma restando l'attuale regolamentazione normativa degli istituti, dovranno essere presentati ai servizi delle province territorialmente competenti rispetto all'unita' produttiva per la quale si chiede la sospensione. Si evidenzia che nel provvedimento di decisione dovra' comparire, a norma di legge, l'indicazione dell'organo (regionale), gerarchicamente sovraordinato, cui rivolgere eventuale domanda di riesame del provvedimento ed i termini di presentazione del ricorso medesimo, ferma restando anche l'indicazione delle modalita' di gravame in via giurisdizionale. Le Direzioni provinciali del lavoro continueranno ad istruire le domande presentate prima di tale data.

Per quanto concerne le autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse, in virtu' dei contenuti di politica occupazionale a livello nazionale, continueranno per ora ad essere attratte nella competenza statale, con possibilita' di riesaminare tale assetto al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma in materia di inserimento lavorativo dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale contesto.

Quanto all'istituto della gradualita' delle assunzioni (legge n.236/1993), rimanendo intatta la normativa procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarita' della potesta' autorizzatoria a questo Ministero, la scrivente provvedera' ad adempiere alle consuete incombenze di notifica dei provvedimenti di decisione nei confronti delle province interessate.

#### CONVENZIONI

La stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n.56 del 1987 dovrebbe costituire lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili, soprattutto nell'odierna fase di transitorietà dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler fornire ogni possibile disponibilita' a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle regioni al fine di assicurare la piena operativita' dell'istituto.

#### RICORSI

Con il passaggio delle funzioni di collocamento alle regioni e alle province, questa Amministrazione gestira' unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto, si invitano le Direzioni in indirizzo ad effettuare una sollecita ricognizione delle pratiche ad oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il numero delle istruttorie ancora in fase di definizione e trasmettendo con immediatezza eventuali ricorsi, gia' presentati direttamente alle Direzioni medesime, come fino ad oggi frequentemente si e' verificato. Particolare evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa Amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni, spetta alle regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza in giudizio nelle cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e amministrativo.

Si precisa che le suddette indicazioni spiegano la loro validita' unicamente con riferimento al processo di decentramento amministrativo in atto; successivi interventi sugli attuali assetti in materia di assunzioni obbligatorie, di carattere sostanziale e procedurale, saranno posti in essere per consentire il funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla disciplina di riforma delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68 del 1999, che, com'e' noto, entrera' in vigore il 18 gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Daniela CARLA')

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**  
**Divisione III**

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 3217/M165

**CIRCOLARE N.77/99**

Roma, 24 novembre 1999

**Oggetto:** Legge 12 marzo 1999, n.68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68, - supplemento ordinario n.57/L -. Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1968, n.482.

Con la presente circolare si intende procedere ad un iniziale inquadramento del nuovo impianto normativo, delineato con la legge in oggetto indicata, con taluni approfondimenti che si ritengono utili prima dell'entrata in vigore della legge che, com'è noto, è differita ad un momento successivo alla pubblicazione.

Al riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che la riforma in esame si interseca con il processo in atto volto a completare l'effettivo trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle regioni nonché alle province. Il Ministero è tenuto pertanto a svolgere un ruolo centrale per la predisposizione delle misure di cambiamento modellate sul nuovo sistema, entro cui si articoleranno le singole misure amministrative di adattamento, garantendo altresì, definito il decentramento dei servizi, omogeneità di gestione sul territorio nazionale, nel quadro delle più generali competenze di coordinamento, indirizzo e programmazione delle politiche dell'impiego.

**1. ENTRATA IN VIGORE**

Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie entra in vigore dopo trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge, ovvero il 18 gennaio 2000.

Cio' si deve all'evidente portata innovativa della disciplina ed alla conseguente necessità di consentire lo svolgimento di una preliminare attività preparatoria, con la quale preordinare gli indispensabili strumenti operativi, la cui definizione è presupposto di un pronto e corretto funzionamento della normativa all'atto della sua entrata in vigore.

Per queste ragioni, la legge medesima impone anche, contestualmente, un intervento tempestivo delle Amministrazioni interessate, relativamente alla emanazione di singole misure attuative, che regolano specifici istituti, di seguito illustrate.

A) Articolo 1, comma 4, concernente l'accertamento delle condizioni di disabilità degli aventi diritto ai sensi del medesimo articolo, spettante alle Commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992, con i criteri che sono individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale è rimesso anche il compito di stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle visite di controllo della permanenza dello stato invalidante). Il relativo D.P.C.M., che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 1999, definisce le procedure delle visite sanitarie di accertamento nonché il sistema dei controlli circa la permanenza dello stato invalidante, ai fini dell'accesso alle misure di collocamento mirato, ed individua punti di contatto e profili distintivi tra le competenze delle predette Commissioni mediche, concentrate sulla redazione della diagnosi medico-funzionale volta ad individuare la capacità globale del soggetto, e quelle del Comitato tecnico, organo operante presso le nuove commissioni provinciali previste dal decreto legislativo n.469 del 1997, preposto all'individuazione concreta del percorso

di inserimento lavorativo e alla predisposizione del sistema dei controlli sanitari, che sono effettuati dalle menzionate Commissioni. Giova evidenziare che l'innovazione di cui trattasi, di fatto, riguarderà unicamente gli invalidi civili; infatti per gli invalidi del lavoro nonché per gli invalidi di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle vigenti tabelle in materia, saranno sufficienti le certificazioni rilasciate, rispettivamente, dall'INAIL e dalle Commissioni mediche ospedaliere, come sancito dallo stesso articolo 1, commi 5 e 6.

B) Articolo 5, comma 4, articolo 9, comma 6 e articolo 13, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dell'esonero parziale, l'invio dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro ed il funzionamento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili. I relativi schemi di provvedimento, definiti in sede amministrativa, sono stati esaminati dalla Conferenza unificata, che ha reso parere favorevole, nella seduta del 4 novembre 1999. In esito a tale passaggio, in data 22 novembre è stato firmato dal Ministro il decreto riguardante i prospetti informativi (del quale si darà apposita informativa) mentre, con riferimento ai provvedimenti che disciplinano il Fondo nazionale disabili (sul quale in precedenza era stato acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro) e gli esoneri parziali, si precisa che essi, assumendo la veste di regolamenti, dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere. Tale adempimento è stato già effettuato per il provvedimento relativo al Fondo mentre il testo concernente l'esonero parziale è stato preliminarmente inoltrato alle Commissioni parlamentari di merito per l'acquisizione del prescritto parere.

C) Articolo 6, che postula invece, al comma 1, un principio normativo sostanziale, attribuendo direttamente ai competenti organi regionali, individuati ai sensi della recente normativa in materia di decentramento dei servizi per l'impiego, le funzioni di programmazione, attuazione e verifica degli interventi diretti all'inserimento al lavoro dei soggetti disabili nonché la tenuta degli elenchi del collocamento obbligatorio e la conseguente attività amministrativa a ciò connessa.

D) Articolo 18, comma 3, disposizione transitoria riguardante il trattamento dei soggetti invalidi del lavoro nonché gli invalidi per causa di servizio facenti parte del personale di polizia, del personale militare e di quello della protezione civile. La norma prevede, da oggi e per 24 mesi, la possibilità per gli uffici competenti di avviare gli aventi diritto appartenenti alle citate categorie senza che gli stessi siano inseriti nella nuova graduatoria unica dei disabili disoccupati, prevista dall'articolo 8, comma 2, che, com'è noto, acquisterà vigore in maniera differita. Al fine di fissare subito un orientamento univoco, si ritiene che, almeno fino al concreto funzionamento della nuova graduatoria, la disposizione di cui trattasi non sia suscettibile di effettiva applicazione, mancando i presupposti di fattibilità amministrativa. Peraltro, l'attivazione della graduatoria sarà diretta dalle regioni, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 8, ne fisseranno le modalità di funzionamento sulla base del richiamato atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, comma 4). Allo stato, la gestione degli elenchi e delle graduatorie rimane soggetta alle prescrizioni normative vigenti. Può invece ritenersi immediatamente operativa la disposizione di cui al medesimo articolo 18, comma 3, ultimo periodo, concernente la possibilità per le regioni, con oneri a proprio carico, di attivare percorsi di riqualificazione professionale presso le aziende o gli enti individuati dalla legge, diretti all'inserimento lavorativo mirato dei menzionati soggetti.

E) Articolo 20, che stabilisce l'emanazione di norme di esecuzione con atto regolamentare, attualmente in fase di predisposizione e sul quale si stanno svolgendo le consuete consultazioni.

## 2. SOGGETTI DESTINATARI

Rispetto alla disciplina recata dalla legge n. 482 del 1968 e alle successive norme che hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari, deve registrarsi una innovazione rispetto alla precedente prospettiva, laddove la legge di riforma si rivolge, in via principale, alle persone disabili, mentre per gli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti, nonché per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti appartenenti alle medesime categorie ed inoltre per i profughi italiani e rimpatriati, la disposizione transitoria di cui all'articolo 18 comma 2, accorda tutela solo fino alla emanazione di una disciplina organica del diritto al lavoro di tali categorie ed individua, in tale arco temporale, una specifica quota di riserva (una unità per le imprese fino a 150 dipendenti e l'uno per cento per le imprese con soglia superiore). La legge chiarisce inoltre che restano ferme le disposizioni speciali riguardanti l'avviamento dei centralinisti non vedenti, dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti e terapisti della riabilitazione. A questi si aggiungono i soggetti individuati dalla legge n.407 del 1998, che consente l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Quanto alle modalità di accertamento della disabilità per gli invalidi civili, si fa rinvio al sistema di accertamento delineato con l'atto di indirizzo e coordinamento, cui sopra si è fatto cenno.

Per quanto riguarda i datori di lavoro obbligati al rispetto delle quote di riserva, sono ora inclusi nella disciplina coloro che occupano da 15 a 35 dipendenti, insorgendo tale obbligo qualora venga effettuata più di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa. Inoltre, si chiarisce che gli enti pubblici economici, ai fini dell'applicazione della disciplina, sono considerati datori di lavoro privati (art.3, comma 6). Per altro verso, sono espressamente destinatari dell'obbligo di assunzione, sia pure limitatamente alla parte di organico che opera nell'area tecnico - esecutiva e svolgente funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonché la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai servizi amministrativi. In tutti i predetti casi, l'obbligo scatta nel momento in cui viene effettuata una nuova assunzione aggiuntiva per il menzionato ambito di attività (articolo 3, commi 3 e 4).

## 3. QUOTE DI RISERVA E MODALITÀ DI COMPUTO

Le quote di riserva sono modulate dall'articolo 3 della legge secondo l'entità dimensionale dell'azienda o dell'ente pubblico, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria e in attesa della ridefinizione della materia, la quota spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come individuati in base all'articolo 18, comma 2. Il computo delle quote di riserva deve effettuarsi previa esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori di cui all'articolo 4 della legge. In combinato disposto con le singole discipline che governano i rapporti speciali di lavoro, devono parimenti escludersi, sempre ai soli fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti, secondo la relativa normativa, nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

Tenuto conto della nuova dimensione lavorativa configurata dall'istituto del contratto di lavoro temporaneo, non si ravvisano motivi ostativi al suo utilizzo anche nei confronti dei lavoratori disabili. Sul versante dell'impresa fornitrice, i predetti lavoratori non sono ovviamente conside-

rabili ai fini dell'ordinario assolvimento degli obblighi di copertura, che invece riguarda il personale occupato presso l'impresa stessa per l'espletamento delle attività di servizio che essa offre.

Infine, poiché la legge dispone, all'articolo 18, comma 1, che i soggetti già assunti a norma della vigente disciplina sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì computabili a tali fini, si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi.

#### 4. NORME DI ESCLUSIONE

Oltre ai casi di esclusione elencati all'articolo 5, comma 2, riguardanti il settore del trasporto e da tenere in preventiva considerazione ai fini della successiva determinazione dell'entità dimensionale dell'azienda, la legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani, con proprio decreto, norme concernenti le esclusioni e gli esoneri relativamente alle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, si dispone che possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Per la normativa di dettaglio, si rinvia ai contenuti del relativo provvedimento, non appena definito.

Quanto all'istituto della compensazione territoriale, rimane ferma la vigente normativa sostanziale, mentre muta in parte il raggio di estensione del beneficio; infatti, diversamente dal passato, solamente per i datori di lavoro privati la compensazione può essere estesa anche ad ambiti territoriali comprendenti regioni diverse, mentre i datori di lavoro pubblici sono vincolati ad applicare l'istituto limitatamente al territorio regionale.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, con la quale vengono tassativamente elencate le situazioni in presenza delle quali gli obblighi di riserva vengono sospesi. La disposizione risulta assai innovativa rispetto alla esistente disciplina (com'è noto, ancorata dalla circolare applicativa n.64 del 1996 ad una procedura di autorizzazione che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'entità della crisi denunciata dall'impresa richiedente). Tale meccanismo è ora superato, prevedendosi che al verificarsi delle situazioni, tassativamente individuate anche in relazione alla durata possibile della speciale misura, corrisponda la temporanea sospensione degli obblighi anzidetti. Pertanto, nella presente fase di transitorietà, si ritiene opportuno raccomandare alle competenti sedi del Ministero di tenere in massimo conto quanto prescritto dalla citata circolare n.64, relativamente alla opportunità di concedere la sospensione per brevi periodi (data l'eccezionalità dell'istituto), indicazione che si ritiene oggi di dover integrare, ritenendosi congrua un'autorizzazione che non si prolunghi oltre la data di entrata in vigore della nuova normativa, fatti salvi specifici casi di straordinaria necessità che dovranno essere accuratamente motivati.

#### 5. CONVENZIONI E INCENTIVI (articoli 11, 12, 13)

Si tratta di uno dei punti qualificanti della riforma, improntata a favorire l'inserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione della persona disabile nonché a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali come sede di crescita professionale, e, contestualmente, a delineare misure agevolative a beneficio dei datori di lavoro privati che opereranno per lo strumento convenzionale. Su tale argomento, è opportuno segnalare l'utilità di avviare fin d'ora, a livello locale, iniziative di



confronto tra tutti i soggetti coinvolti in ordine alle modalita' di funzionamento del rinnovato istituto, al fine di esaminarne i profili di pratica operativita'.

#### 6. CONCORSI PUBBLICI

Pur soggiacendo alla norma del vigore differito, si ritiene fin d'ora utile conferire il massimo rilievo alla disposizione di cui all'articolo 16, con la quale, in maniera del tutto innovativa, si dispone il generale adeguamento dei bandi di concorso alle necessita' concrete del disabile, per quanto attiene alle modalita' di svolgimento delle prove di esame. Nello stesso spirito, si deroga al requisito dello stato di disoccupazione per l'assunzione di soggetti disabili che abbiano conseguito l'idoneita' in un concorso pubblico, assunzione che puo' avvenire anche in soprannumero rispetto alle quote di riserva stabilite nei concorsi pubblici.

A tale riguardo, si invitano le amministrazioni competenti ad attivarsi con la massima sollecitudine affinche' sia garantita, all'atto dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la pronta operativita' della disposizione illustrata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Daniela CARLA')